

L. C. N. 4 / 2023

N. R.G. 104-1/2022 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 104-1/2022 rg. PU da

ALL TRUE S.r.l.s. in liquidazione, con sede legale in Bologna alla Via Guelfa n. 5, P. IVA 03418601203.

Rappresentata e difesa dall'Avv. Ilenia Fornea

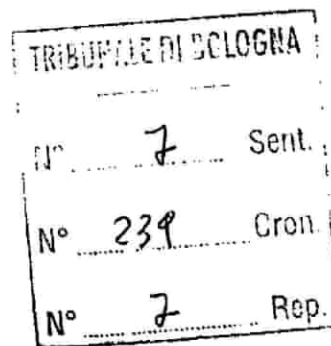
- **ricorrente**

Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2022, ALL TRUE S.r.l.s. in liquidazione, ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCI e, in subordine, alla procedura di Liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Con provvedimento in pari data è stata dichiarata inammissibile dal giudice designato la domanda di concordato minore. E' pertanto possibile esaminare la domanda di apertura della Liquidazione controllata, proposta in via subordinata dalla ricorrente, la quale è onerata della eventuale regolarizzazione fiscale del procedimento.

Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle



procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di specie la documentazione depositata dal debitore appare coerente le previsioni indicate dall'art. 39, I comma, CCI (bilanci degli ultimi tre esercizi, dichiarazioni fiscali degli ultimi 4 esercizi, libro giornale degli esercizi 2019-20-21, certificazione dei debiti fiscali, contributivi e dei premi assicurativi, elenco nominativo dei creditori).

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dai Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Pier Paolo Zamboni, Avv. Silvia Agnesi e Avv. Serena Fabiocchi contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c) CCI).



Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI in quanto la debitrice, "impresa minore", dalla documentazione contabile prodotta e, in particolare, dalle risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi (2019-2020-2021) depositati presso il Registro delle Imprese, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei limiti dimensionali.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

La ricorrente, inattiva dal 2019 e posta in liquidazione dal mese di aprile 2022, non risulta – secondo le prospettazioni contenute nella relazione dei Gestori della Crisi – titolare di alcun bene, con la sola esclusione delle somme di denaro presenti sul conto corrente. Sarà onere del Liquidatore procedere alle necessarie verifiche, all'inventario e alla successiva attività di liquidazione.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276).

Va considerato inoltre che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone: *"l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale"*). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281, II comma, CCI in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura. L'unica differenza pare rappresentata dalla possibilità, in caso di liquidazione controllata, di dichiarare l'esdebitazione d'ufficio (ex art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per l'esdebitazione nella liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore.

Va fin da ora rilevato che, trattandosi di società, le condizioni di cui all'art. 280 CCI, sulle quali il Liquidatore dovrà prendere posizione ai fini della pronuncia di esdebitazione, dovranno sussistere nei confronti dei legali rappresentanti ex art. 278, IV comma, CCI.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di



domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCI. Nella fattispecie in esame, tuttavia, sussistono giustificati motivi – stante la natura del soggetto giuridico coinvolto e la necessità di verificare, tra le altre, la ricorrenza dei presupposti per esperire eventuali azioni di responsabilità – quale Liquidatore un soggetto diverso dall'OCC tramite il quale è stata presentata la domanda, che sia del tutto terzo rispetto alla ricorrente e che non abbia con essa ragioni di debito/credito in relazione al compenso pattuito.

La scelta è compiuta dall'elenco dei gestori della crisi di cui al DM 24.9.2014, n. 202. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI,

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **ALL TRUE S.r.l.s. in liquidazione**, con sede legale in Bologna alla Via Guelfa n. 5, P. IVA 03418601203.

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatore l'Avv. Elena Ceserani dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore



- notifici la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it e alla pubblicazione della sentenza medesima presso il registro delle imprese;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;



ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 10 gennaio 2023

Il Giudice Relatore
Antonella Rimondini

Il Presidente
Fabio Florini

Depositato in cancelleria
il 18/01/23



IL FUNZIONARIO
Dr. Daniele ANCONETANI

